Conto corrente con la posta **Anno 88° — Numero 141**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 24 giugno 1947** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 Semestre L. 900 Trimestrale L. 500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*) Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 (*oltre L. 16 per tassa di bollo*) Semestrale L. 1500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*) Un fascicolo: prezzi vari.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*) Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1947

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 maggio 1947, n. 487.

Ricostituzione del comune di Zermeghedo (Vicenza).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 28 marzo 1929, n. 700;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Zermeghedo, aggregato a quello di Montebello Vicentino con regio decreto 28 marzo 1929, n. 700, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Vicenza, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suindicati.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Zermeghedo ed il nuovo organico del comune di Montebello Vicentino, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 28 marzo 1929, n. 700.

Al personale già in servizio presso il comune di Montebello Vicentino, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1947
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 92. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 maggio 1947, n. 488.

Ricostituzione dei comuni di Tiarno di Sopra, Tiarno di Sotto, Besenello, Calliano, Sporminore, Cavedago (Trento).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 19 gennaio 1928, n. 102;
Visto il regio decreto 28 gennaio 1929, n. 230;
Visto il regio decreto 24 agosto 1928, n. 2196;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I comuni di Tiarno di Sopra e Tiarno di Sotto, fusi in unico comune denominato Tiarno con regio decreto 19 gennaio 1928, n. 102; i comuni di Besenello e di Calliano, fusi in unico comune denominato Beseno con regio decreto 28 gennaio 1929, n. 230; i comuni di Sporminore e Cavedago, soppressi ed aggregati a quello di Spormaggiore con regio decreto 24 agosto 1928, n. 2196, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti suddetti.

Il Prefetto di Trento, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamen o dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Tiarno di Sopra e Tiarno di Sotto, di Besenello e di Calliano, di Sporminore e di Cavedago ed i nuovi organici dei comuni di Spormaggiore, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso i comuni di Tiarno, di Besenello e di Spormaggiore, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1947
Atti del Governo, registro n. 9, *foglio n.* 93. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 maggio 1947, n. 489.

Ricostituzione dei comuni di Cenate Sopra e Cenate Sotto, e San Paolo d'Argon (Bergamo).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 27 ottobre 1927, n. 2052;
Visto il regio decreto 25 marzo 1929, n. 606;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I comuni di Cenate Sopra e Cenate Sotto, riuniti in unico Comune denominato « Cenate » con regio decreto 27 ottobre 1927, n. 2052, e successivamente, con regio decreto 25 marzo 1929, n. 606, fusi con il comune di San Paolo d'Argon nell'unico comune di Cenate d'Argon, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti suddetti.

Il Prefetto di Bergamo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Cenate Sopra, Cenate Sotto e San Paolo d'Argon, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Cenate d'Argon, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1947
Atti del Governo, registro n. 9, *foglio n.* 95. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 maggio 1947, n. 490.

Ricostituzione del comune di Nonio (Novara).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 12 gennaio 1928, n. 84;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Nonio, aggregato a quello di Cesara con regio decreto 12 gennaio 1928, n. 84, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Novara, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Nonio ed il nuovo organico del comune di Cesara, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 12 gennaio 1928, n. 84.

Al personale già in servizio presso il comune di Cesara, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1947
Atti del Governo, registro n. 9, *foglio n.* 94. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 maggio 1947, n. 491.

Disposizioni per la esecuzione ed il finanziamento dei lavori di ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate dalla guerra.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 339;
Visto il regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le finanze e il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 339, è sostituito il seguente:
« Il Ministro per l'agricoltura e le foreste è autorizzato, fino al 31 dicembre 1950, a disporre l'esecuzione di lavori per la riparazione e ricostruzione di opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte in conseguenza di azioni belliche, secondo quanto è stabilito dal successivo art. 3 ».

Art. 2.

La disposizione contenuta nell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale del 12 ottobre 1944, n. 339, si applica fino al 31 dicembre 1950.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SEGNI — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1947
Atti del Governo, registro n. 9, *foglio n.* 91. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 maggio 1947, n. 492.

Agevolazioni fiscali per la registrazione e trascrizione dell'atto di cessione della ferrovia Adria-Ariano Polesine.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

L'atto col quale la Società Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane è subingredita alla Società Veneta Emiliana di ferrovie e tramvie nella concessione della ferrovia Adria-Ariano Polesine è soggetto al pagamento delle imposte fisse di registro e ipotecarie di trascrizione di L. 40.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — FERRARI — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1947
Atti del Governo, registro n. 9, *foglio n.* 85. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 maggio 1947, n. 493.

Riscossione dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori agricoli per l'assistenza malattia, per la invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la nuzialità e natalità e per la corresponsione degli assegni familiari.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, sulla unificazione dei contributi sociali in agricoltura, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 2 giugno 1939, n. 739;
Visti i regi decreti 24 settembre 1940, n. 1949 e 24 settembre 1940, n. 1954, contenenti le norme per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dei contributi sociali in agricoltura;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 15 giugno 1945, n. 515;
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e il tesoro, per la grazia e giustizia e per l'agricoltura e foreste,

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I contributi dovuti ai sensi dell'articolo unico del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, per le assicurazioni contro le malattie per le assicurazioni invalidità e vecchiaia, tubercolosi, nuzialità e natalità, per la corresponsione degli assegni familiari, nonchè per assegni integrativi delle prestazioni delle assicurazioni sociali sono riscossi a mezzo ruoli dagli esattori delle imposte dirette nei termini e con la procedura privilegiata stabilita per la esazione delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Art. 2.

E' data facoltà alle ditte tenute a corrispondere i contributi di cui all'articolo precedente, a carico delle quali sia accertato un contributo annuo complessivo non inferiore alle lire 10.000, di versare direttamente la somma dovuta in apposito conto che verrà designato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. In tal caso il versamento dell'intero carico annuale dovrà essere eseguito in due rate eguali, la prima entro il 30 novembre dell'anno antecedente a quello cui si riferisce il contributo e la seconda entro il 31 maggio successivo.

In seguito all'avvenuto versamento della prima rata entro il termine sopra indicato sarà sospesa l'iscrizione a ruolo dell'intero ammontare del contributo. Qualora non venga eseguito il versamento della seconda rata entro il 31 maggio l'importo della rata stessa sarà iscritto in ruoli suppletivi e posto in riscossione con la procedura e le modalità previste dall'art. 1. Per la riscossione di tali ruoli spetterà agli esattori ed ai ricevitori provinciali l'aggio vigente nel Comune, aumentato del 50 %.

Art. 3.

I ruoli compilati a norma degli articoli 1 e 2 del presente decreto, sono riscossi normalmente dagli esattori in sei rate se pubblicati nel mese di gennaio, ed in tre rate se pubblicati nel mese di luglio.

Gli esattori verseranno ai ricevitori provinciali e questi nei conti designati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'intero importo dei contributi iscritti nei ruoli e nei corrispondenti riassunti, nei termini fissati dall'art. 80 del testo unico approvato con regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401.

Art. 4.

Gli Uffici provinciali del Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura, accorderanno, sul carico dei ruoli di cui agli articoli 1 e 2, agli esattori ed ai ricevitori provinciali una tolleranza pari all'importo del 5 % del carico di ciascuna rata. La concessione predetta verrà fatta risultare nei ruoli e nei riassunti provinciali nei confronti rispettivamente degli esattori e dei ricevitori e verrà usufruita alle scadenze degli otto decimi di ciascuna rata.

Art. 5.

La documentazione di inesigibilità sarà data dagli esattori nei modi e nei termini fissati per le imposte dirette.

Per le iscrizioni nei ruoli rispondenti alle intestazioni catastali dei proprietari si considerano estese ai contributi agricoli unificati tutte le facilitazioni concesse per la procedura di inesigibilità della imposta fondiaria, salvo che in sede di visto dei verbali di cui all'art. 67 del regolamento approvato con regio decreto 15 settembre 1923, n. 2090, venga fatta espressa richiesta della procedura immobiliare.

A documentazione della inesigibilità delle quote di cui sopra gli esattori produrranno copia degli atti inerenti alla procedura eseguita per la corrispondente imposta erariale, oppure un certificato del competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette attestante l'avvenuta ammissione al rimborso delle partite risultate inesigibili.

Art. 6.

Le tolleranze di cui all'art. 4 saranno revocate contemporaneamente alla liquidazione delle domande di rimborso ed in ogni caso non oltre il 14° mese dall'ultima rata di scadenza dei ruoli.

Ove particolari difficoltà procedurali non rendessero possibili la istruzione e liquidazione delle domande di rimborso entro il termine su citato, gli Uffici provinciali del Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura, contemporaneamente alla revoca delle tolleranze del 5 %, concederanno uno sgravio provvisorio pari all'80 % dell'importo complessivo delle domande di rimborso.

Art. 7.

Entro il 14° mese dall'ultima rata di scadenza dei rispettivi ruoli, gli esattori trasmetteranno agli Uffici provinciali di cui all'articolo precedente, un prospetto in duplice copia nel quale dovrà essere indicato l'ammontare delle tolleranze del 5 % godute e quelle delle domande di rimborso presentate aggiornate con le riscossioni frattanto verificatesi.

I calcoli relativi saranno fatti al netto dell'aggio esattoriale e al lordo di quello del ricevitore provinciale.

Una copia di tale prospetto vistato dagli Uffici provinciali sopra indicati verrà restituita agli esattori interessati unitamente agli eventuali provvedimenti di sgravio provvisorio con la indicazione dell'importo da versare in caso di eccedenza delle tolleranze godute.

Gli esattori saranno esonerati dal produrre i prospetti di cui sopra nel caso in cui nel citato termine di 14 mesi, si sia già provveduto alla liquidazione delle domande di rimborso ed alla revoca delle tolleranze 5 % concesse.

Art. 8.

I provvedimenti riguardanti le tolleranze, sgravi provvisori, e conguagli di cui agli articoli precedenti si applicano anche nei confronti dei ricevitori provinciali.

Art. 9.

In caso di inadempienza dell'esattore, il ricevitore provinciale procederà nei suoi confronti a norma della legge sulla riscossione delle imposte dirette.

In caso di inadempienza del ricevitore provinciale, si seguirà la procedura indicata per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 10.

E' abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — ROMITA — SCELBA — CAMPILLI — GULLO — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1947
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 116. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 17 maggio 1947, n. 494.

Impugnabilità con ricorso per Cassazione delle sentenze nei procedimenti per delitti pronunciate dall'Alta Corte di giustizia.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti i decreti legislativi 27 luglio 1944, n. 159, e 13 settembre 1944, n. 198;
Visto il decreto-legge 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con tutti i Ministri;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le sentenze nei procedimenti per delitti, pronunciate dall'Alta Corte di giustizia istituita con l'art. 2 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, possono essere impugnate per Cassazione per i motivi indicati nell'art. 524 del Codice di procedura penale.

Art. 2.

Il condannato può proporre ricorso per Cassazione ai sensi dell'articolo precedente, anche nel caso in cui è avvenuta la estinzione del delitto per amnistia; ma la presentazione del ricorso rende inefficace il provvedimento con cui il beneficio fu applicato. Tuttavia nei confronti del ricorrente, salvo quanto è stabilito nel comma terzo di questo articolo, non può essere emesso ordine o mandato di cattura o di arresto, nè si applicano le disposizioni degli articoli 210 e 535, comma primo, del Codice di procedura penale.

Se il ricorso è rigettato, la Corte di Cassazione provvede, qualora ritenga che ne ricorrano gli estremi, all'applicazione dell'amnistia, in conformità dell'articolo 591, comma terzo, del Codice di procedura penale. Se invece il ricorso è accolto e segue il giudizio di rinvio ed il ricorrente è condannato, si provvede all'applicazione dell'amnistia in sede di esecuzione, avuto riguardo alle disposizioni della nuova sentenza.

Se non si fa luogo all'applicazione dell'amnistia, si provvede all'esecuzione della pena da scontare, a termini degli articoli 580 e seguenti del Codice di procedura penale.

Art. 3.

Il ricorso dev'essere presentato alla cancelleria della Corte di Cassazione, che ne rilascia ricevuta, entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e dev'essere sottoscritto da un avvocato ammesso al patrocinio innanzi alla stessa Corte, munito di mandato speciale nelle forme stabilite dall'art. 136, comma 3, del Codice di procedura penale.

Il predetto termine decorre anche contro colui che è stato condannato in contumacia, sebbene non gli sia stata notificata la sentenza di condanna.

Nell'interesse del condannato in contumacia la dichiarazione del ricorso può essere presentata, salvo quanto è disposto nell'art. 193 del Codice di procedura penale, dal difensore che ha assistito il condannato stesso nel giudizio innanzi all'Alta Corte di giustizia, anche se non munito di alcun mandato.

Il difensore predetto è anche autorizzato a presentare i motivi del ricorso ed a rappresentare il condannato nel giudizio innanzi alla Corte di Cassazione.

Art. 4.

Il cancelliere della Corte di Cassazione, appena presentato il ricorso, richiede d'ufficio gli atti del procedimento e la copia della sentenza impugnata e notifica al difensore un avviso con cui gli è data notizia che gli atti e la sentenza sopraindicati si trovano depositati nella cancelleria della stessa Corte e che può esaminarli, estrarne copia e presentare nuovi documenti.

Entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione dell'avviso, di cui al comma precedente, possono essere presentati i motivi, se questi non furono indicati nell'atto del ricorso e possono essere aggiunti altri motivi a quelli già presentati.

Art. 5.

Trascorso, rispetto a tutti i ricorrenti, il termine fissato nel comma secondo dell'articolo precedente, si adottano i provvedimenti indicati nell'art. 534 del Codice di procedura penale.

Art. 6.

La Corte di Cassazione decide sul ricorso a sezioni unite penali.

Nel caso di annullamento, con rinvio della sentenza dell'Alta Corte di giustizia, la Corte di Cassazione demanda il nuovo giudizio al giudice competente, secondo le norme vigenti, il quale deve essere designato nella stessa sentenza di rinvio.

Art. 7.

Per quanto non è preveduto dal presente decreto si osservano le norme del Codice di procedura penale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1947

DE NICOLA

De Gasperi — Sforza — Scelba — Gullo — Campilli — Gasparotto — Gonella — Sereni — Segni — Ferrari — Cacciatore — Morandi — Romita — Vanoni — Aldisio

Visto, *il Guardasigilli*: Gullo
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1947
Atti del Governo, registro n. 9, *foglio n.* 119. — Frasca

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 27 maggio 1947, n. 495.
Disposizioni per il contratto di mezzadria.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 5 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per l'interno e per le finanze e il tesoro;

Ha sanzionato e promulga:

Art. 1.

E' istituita presso il Tribunale di ogni capoluogo di provincia, una commissione arbitrale nominata dal presidente del Tribunale e presieduta da un magistrato di grado non inferiore al quinto e composta di due concedenti e di due mezzadri proposti dalle rispettive organizzazioni di categoria della provincia.

Oltre i componenti effettivi saranno nominati anche, nello stesso modo, altrettanti supplenti, che parteciperanno alla commissione in sostituzione dei componenti effettivi assenti.

La commissione ha competenza su tutto il territorio della provincia.

Art. 2.

La commissione, su richiesta di una delle associazioni di categoria interessata, e in contraddittorio delle altre associazioni esistenti, in relazione alle condizioni degli anni agrari 1944-45 e 1945-46 e limitatamente ai detti anni, provvede alla modificazione del patto colonico provinciale, applicando le disposizioni del giudizio emanato dall'on. De Gasperi e delle norme interpretative dello stesso, nel testo allegato al presente decreto, con gli adattamenti strettamente necessari per adeguarle alle condizioni particolari della provincia, o di singole zone di essa.

Art. 3.

La commissione, nella sua decisione, può adottare disposizioni particolari più favorevoli ai concedenti che siano piccoli proprietari e siano stati gravemente danneggiati dalla guerra in modo che non potrebbero sopportare l'onere delle condizioni stabilite generalmente per la provincia.

Art. 4.

Le associazioni di concedenti e di mezzadri, esistenti nella provincia, hanno diritto di farsi assistere, dinanzi alla commissione, ciascuna da un avvocato e da un tecnico agrario.

La commissione deve sentire il parere dell'ispettore agrario della provincia.

Art. 5.

Il giudizio della commissione è obbligatorio per tutti i concedenti e mezzadri della provincia e della zona alla quale si applica la decisione.

Sono validi gli accordi provinciali o di zona e quelli individuali, liberamente stipulati, in qualsiasi tempo, fra le parti interessate, per definire i rapporti regolati dal presente decreto.

Art. 6.

I patti colonici, attualmente vigenti, possono essere denunziati, qualora la denunzia non abbia avuto già luogo, da ciascuna delle organizzazioni interessate nei confronti delle altre, al fine della stipulazione di un patto nuovo.

Il nuovo patto colonico avrà vigore dall'anno 1946-47 nelle regioni dove l'anno agrario si inizia nell'autunno 1946, e dell'anno 1947-48 nelle regioni dove l'anno agrario si inizia nell'inverno 1947.

Art. 7.

Le disposizioni del presente decreto si applicano esclusivamente al rapporto di mezzadria contemplato negli articoli 2141 e seguenti del Codice civile.

Art. 8.

Il ricorso alle commissioni è redatto su carta da lire ventiquattro e gli atti successivi del procedimento sono esenti da tassa di bollo.

Le norme procedurali, in quanto applicabili, sono quelle contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 639, relativo ai contratti di mezzadria impropria, colonia parziaria, compartecipazione.

Art. 9.

La decisione delle controversie individuali, dipendenti dalla applicazione del presente decreto, è affidata alle commissioni previste negli articoli 6, comma *a*), e 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 273, sulla proroga dei contratti agrari.

Art. 10.

Al presidente della commissione ed ai componenti impiegati dello Stato è dovuto, per ogni giornata di adunanza, un gettone di presenza di L. 125, mentre ai componenti che non siano impiegati dello Stato è dovuto un gettone di L. 250 e, quando ne sia il caso, l'indennità di missione spettante agli impiegati di grado sesto.

Al cancelliere ed all'altro personale eventualmente addetto alla commissione è dovuto un premio di operosità, precedentemente fissato dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in misura inferiore a quella del gettone di presenza spettante al presidente.

Art. 11.

Le spese dipendenti dall'applicazione del presente decreto sono a carico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Ministro per le finanze e il tesoro è autorizzato ad apportare nel bilancio le occorrenti variazioni.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SEGNI — GULLO — SCELBA — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1947
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 122. — FRASCA

Giudizio emanato dall'onorevole De Gasperi

PREAMBOLO

In seguito all'invito rivoltomi il 3 marzo 1946 dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro di interpormi come arbitro nella vertenza mezzadrile, che da lungo tempo, in termini quasi immutati agitava gli agricoltori soprattutto nella Toscana ed in alcune provincie dell'Emilia, ho compiuto una ampia indagine sia presso le categorie interessate, sia presso i tecnici incaricati della questione.

L'indagine stessa ha avuto particolarmente riguardo a quelle regioni (Toscana, Romagna ed Emilia, escluse le provincie di Parma e Piacenza) nelle quali l'alterazione della situazione economica, i disagi e le sofferenze provocate dalla guerra hanno più fortemente inciso sulle condizioni contrattuali della mezzadria.

Nell'ultima fase della mia inchiesta ho dovuto constatare che su alcuni punti della vertenza non si poteva arrivare a conciliare le parti in contrasto, ho pertanto chiesto ad esse di rimettere a me la decisione arbitrale, mentre la Confederazione Generale Italiana del Lavoro per la Federterra ha aderito (e nello stesso senso si è posteriormente espressa anche la Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti) affidandomi il mandato di decidere la controversia senza porre limite alla mia libertà di giudizio, eguale mandato non ho potuto ottenere dalla Confederazione degli agricoltori.

Non mi è quindi possibile emettere una decisione arbitrale che sia giuridicamente vincolativa, tuttavia nella viva speranza di contribuire alla necessaria ed urgente opera di pacificazione non ho ritenuto di esimermi dal rendere pubblico il giudizio al quale sono pervenuto.

E' con la coscienza di far cosa utile al Paese ed alle categorie interessate, che rivolgo un caldo appello agli agricoltori lavoratori ed imprenditori, perchè applichino le clausole che seguono espresse in spirito di giustizia ed equità, al fine di fondare la composizione della lunga vertenza sulla buona volontà delle parti piuttosto che su provvedimenti normativi altrimenti difficilmente evitabili.

GLI OTTO PUNTI DELLA DECISIONE

Art. 1.

Le eventuali modificazioni ai patti di mezzadria dovranno essere a tempo opportuno liberamente concordate tra le parti. Le trattative relative si inizieranno il 1° ottobre 1946, per avere vigore per l'anno agrario 1946.

Resta fermo che la presente decisione, per il fatto stesso del suo riferirsi ad una situazione del tutto transitoria, non potrà costituire in alcun modo un precedente per il nuovo patto colonico.

Art. 2.

Fermi restando l'attuale contratto di mezzadria e la ripartizione dei prodotti al 50 per cento, i concedenti erogheranno ai mezzadri a titolo di compenso per i danni di guerra subiti da questi ultimi e per disagiata produzione per causa diretta ed indiretta della guerra, una somma pari al valore del 24 per cento del prodotto lordo di parte padronale di un anno agrario.

Allo scopo di distribuire nel tempo il suddetto onere, esso verrà suddiviso nel modo seguente:

a) il 14 per cento sul valore del prodotto di parte padronale dell'anno agrario 1945, valutato a prezzo rispettivamente di ammasso e di mercato;

b) il 10 per cento sul valore del prodotto di parte padronale, dell'anno agrario 1946, valutato a prezzo rispettivamente di ammasso e di mercato.

Detto compenso sarà corrisposto in contanti o accreditato al mezzadro a seconda della situazione del conto colonico in dare o avere, al momento della ripartizione dei prodotti; se il prodotto non è soggetto a vincolo od ammasso il mezzadro potrà chiedere la consegna del compenso in natura anzichè in denaro.

Con tale erogazione tutte le richieste dei mezzadri fondate sui titoli, di cui al primo comma, devono ritenersi soddisfatte anche per l'anno agrario 1946.

Art. 3.

Allo scopo di ripristinare nell'azienda le migliori condizioni di produttività il ricavato del 10 per cento del prodotto di parte padronale nell'anno agrario 1946 dal prezzo rispettivamente, di commercio libero o di ammasso, verrà accantonato dall'amministrazione allo scopo di eseguire lavori di ricostruzione o di miglioria sui singoli poderi. Detti lavori dovranno essere effettuati con impiego esclusivo di mano d'opera bracciantile e, ove questa sia scarsa o non si possa convenientemente ottenere dalle zone limitrofe, con opera parziale dei coloni, retribuiti giusta le tariffe vigenti per i braccianti.

Detti lavori dovranno essere eseguiti entro il corrente anno solare.

In caso di contestazione sull'erogazione della somma suddetta decideranno gli ispettori provinciali dell'agricoltura.

Art. 4.

Il bestiame razziato o comunque perduto a causa della guerra sarà considerato venduto al prezzo dell'epoca in cui si è verificata la razzia o la perdita e sarà accreditato al colono per la sua parte.

I proprietari dovranno reintegrare il 1° ottobre 1946 il bestiame necessario per i lavori del podere.

Il bestiame da lavoro acquistato in sostituzione di quello perduto, sarà stimato e portato nel conto colonico per il suo valore al momento dell'entrata in vigore del lodo ove il suo prezzo di acquisto non sia stato già portato nel conto predetto.

Per il bestiame immesso al conferimento, il prezzo o valore, ai sensi del comma precedente, sarà in ragione del 70 per cento a carico del proprietario e in ragione del 30 per cento a carico del mezzadro pur restando quest'ultimo proprietario della metà di detto bestiame. In tal caso dovrà addebitarsi quanto abbia ricevuto o gli sia stato accreditato per il bestiame razziato o perduto, che sia stato sostituito.

Per il bestiame ammesso a stima si applica il patto colonico.

Resta fermo ed impregiudicato il diritto sia del proprietario che del mezzadro di svolgere le pratiche per il risarcimento dei danni di guerra verso lo Stato.

Per il bestiame che i mezzadri provino irrefragabilmente di aver salvato dalla razzia con grave pericolo, sarà attribuito al mezzadro un premio di lire 2000 per ogni capo bovino superiore ai 13 mesi e di lire 1000 per ogni capo bovino inferiore o capo equino

Art. 5.

Le clausole relative agli obblighi colonici saranno fissate nel nuovo patto di mezzadria.

Tuttavia, in considerazione delle perdite per causa di guerra subite dai mezzadri negli allevamenti di bassa corte, gli

obblighi colonici vengono abbandonati per le due annate cui si riferisce il lodo e gli eventuali addebiti ascritti a questo titolo verranno annullati.

Tali allevamenti per l'annata in corso devono essere contenuti nei limiti previsti dal vigente patto di mezzadria.

Art. 6.

Le condizioni liberamente concordate fra le parti in atto, più favorevoli ai mezzadri resteranno in vigore.

La validità o meno dei concordati già stipulati con singoli accordi tra le parti, già invalidati, sarà sottoposta al giudizio di una commissione arbitrale composta di un rappresentante di ciascuna delle parti e di un terzo membro da nominarsi dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione si trova il fondo al quale l'accordo si riferisce.

Art. 7.

Verrà fatto il conguaglio fra quanto i coloni hanno trattenuto fino ad oggi e quanto è dovuto dai concedenti in base al presente lodo accreditando o addebitando al mezzadro la differenza in meno o in più fra il dovuto ed il trattenuto.

Con l'accettazione del presente giudizio la Federterra si impegna a far cessare ogni agitazione mezzadrile, a ripristinare lo stato di legalità nelle aziende compresa l'eliminazione delle commissioni di fattoria che si siano sostituite ai concedenti ed a sconfessare le agitazioni che eventualmente si riaccendessero per gli stessi motivi.

Inoltre saranno prese dai concedenti le disposizioni necessarie per determinare la decadenza immediata di tutti i procedimenti civili e giudiziari in corso, relativi alla vertenza mezzadrile.

Art. 8.

Qualunque controversia sull'interpretazione del giudizio verrà deferita alla persona dell'arbitro che lo ha pronunciato.

Visto, *Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
SEGNI

Norme interpretative delle clausole contenute nel giudizio emanate dall'on. De Gasperi

Art. 1.

Le trattative relative ai patti di mezzadria dovranno essere iniziate, se vi sarà richiesta, da una delle due parti; il 1° ottobre 1946 tra coloro enti o persone che si sono attenuti al giudizio nella risoluzione della vertenza.

Art. 2.

Per situazione creditoria o debitoria del mezzadro, ai semplici fini dell'esattezza contabile, si intende quella risultante alla chiusura dell'ultima gestione agraria ai sensi del vigente contratto di mezzadria (es.: Toscana 31 gennaio, altre regioni 11 novembre o 1° gennaio, ecc.). Ove detta chiusura non sia stata fatta, deve essere effettuata immediatamente.

Se il mezzadro, nell'annata passata, ha trattenuto una parte superiore al 50 % dei prodotti, prima di procedere alla chiusura di tale gestione la parte eccedente il 50 % sarà addebitata nel suo conto corrente per il valore di ammasso o di mercato della zona nel mese successivo alla raccolta del prodotto stesso.

Proceduto nel modo anzidetto alla chiusura dei conti per la scorsa annata agraria e precisata la situazione di debito o di credito del mezzadro, si procederà a liquidare al colono il 14 % del prodotto lordo vendibile da parte padronale dell'annata 1945, sempre in relazione ai prezzi di ammasso o di mercato nel mese successivo alla raccolta dei prodotti.

Se il mezzadro risulterà creditore alla chiusura del conto dell'ultima gestione agraria la somma risultante da detto conguaglio gli sarà, a sua richiesta, versata in contanti.

Se il mezzadro invece risulterà alla stessa epoca debitore, detta somma gli sarà accreditata in conto corrente.

La divisione, come dal primo comma dell'art. 2, avverrà al 50 % per tutti i prodotti.

Tuttavia se la situazione del mezzadro presso l'amministrazione sarà risultata creditoria, con riferimento sempre al 1° capoverso, il valore corrispondente al 10 % del prodotto vendibile di parte padronale dell'annata in corso gli sarà, a sua richiesta, versato in contanti, ove invece la situazione presso l'amministrazione risulti debitoria, gli sarà accreditato.

Per i prodotti non vincolati, il mezzadro, se in credito, sempre secondo il primo capoverso, potrà richiedere, a sua scelta, la consegna del compenso in natura o un accredito al prezzo di mercato di quel momento.

Le dizioni del lodo « prodotto lordo di parte padronale » e « prodotto di parte padronale » devono intendersi il prodotto vendibile spettante al proprietario, e cioè il prodotto totale al netto di quella parte di esso che viene reimpiegata nella azienda come mezzo produttivo (sementi, mangimi, foraggi, erbai, ecc.).

Non costituiscono prodotto lordo vendibile della stalla gli utili commerciali per compra e vendita di bestiame quindi su di essi non devono calcolarsi le percentuali di cui all'art. 2.

Il valore del bestiame nato sarà valutato al momento della vendita oppure al saldo dell'annata agraria. In quest'ultimo caso si applicherà la percentuale dell'anno in corso, ossia del 10 % di parte padronale.

Art. 3.

Il ricavato del 10 % del prodotto lordo vendibile di parte padronale nell'anno agrario 1946 non deve essere necessariamente ripartito in forma proporzionale fra tutti i poderi dell'azienda, può invece essere speso liberamente nell'ambito dell'azienda stessa.

Art. 4.

Per « prezzo dell'epoca » si intende il prezzo dei listini ufficiali di raduno della zona.

L'obbligo di reintegro si riferisce a quei poderi nei quali il bestiame necessario non è stato ancora riacquistato.

S'intende per necessario il quantitativo minimo occorrente per la lavorazione del podere, tenuto conto delle eventuali possibilità di moto-aratura delle aziende e dello scambio tra i poderi.

La clausola relativa al carico del 70 % per il proprietario e 30 % per il mezzadro si riferisce conseguentemente solo al bestiame per il quale vi è obbligo di reintegro, sia esso stato acquistato o da acquistare.

Esempio: posto che in un podere sia stata perduta la coppia di bestie ivi esistenti e calcolata la perdita al prezzo di listino ufficiale di raduno in lire diecimila, saranno accreditate al mezzadro lire cinquemila.

In seguito la stessa coppia è stata riacquistata o sarà riacquistata al prezzo di L. 100.000. Il concedente ne pagherà 70.000 e il mezzadro 30.000. Verranno allora cancellate le L. 5000 accreditate precedentemente per la coppia razziata o perduta, dato che essa è stata sostituita con quella di nuovo acquisto.

Art. 5

Per limiti previsti dal vigente patto di mezzadria si intendono quelli regolati o nel Capitolato colonico o nei patti aggiunti al Capitolato stesso. Ove il mezzadro intende superare detti limiti dovrà conferire gli obblighi od onoranze. Resta inteso che gli obblighi od onoranze dell'annata agraria precedente a quelle alle quali si riferisce il giudizio dovranno essere conferiti integralmente.

Art. 6.

Il giudizio si sostituisce, ma non si somma a tutti gli accordi in precedenza sottoscritti volontariamente dalle parti.

Per « quanto i coloni hanno trattenuto » si intende il complesso di tutto quanto il colono ha beneficiato, sia per disposizione di legge, sia per concessioni liberamente fatte dai proprietari, sia ad arbitrio.

NOTA. — Sono allo studio norme particolari relative alla applicazione del giudizio alle piccole aziende.

Per talune zone colpite in modo eccezionalmente grave dalla guerra, si prevede la possibilità dell'emanazione di particolari norme di legge.

Visto, *Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
SEGNI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 maggio 1947, n. 496.
Cambiamento della denominazione della frazione Torre del Salto del comune di San Lorenzo, in provincia di Reggio Calabria, in quella di Marina di San Lorenzo.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la domanda con la quale il sindaco di San Lorenzo, in provincia di Reggio Calabria, in esecuzione della deliberazione 20 luglio 1944, n. 50, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione della frazione Torre del Salto in quella di « Marina di San Lorenzo »,

Visto il parere favorevole manifestato dalla Deputazione provinciale di Reggio Calabria, in adunanza 18 novembre 1945, con la deliberazione n. 55;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

La frazione Torre del Salto del comune di San Lorenzo, in provincia di Reggio Calabria, assume la denominazione di « Marina di San Lorenzo ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1947

DE NICOLA

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1947
Atti del Governo, registro n. 9, *foglio n.* 82. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1947.
Ricostituzione del Comitato nazionale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra e nomina dei membri del Comitato stesso

IL MINISTRO PER L'ASSISTENZA POST-BELLICA

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, istitutiva dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge anzidetta;

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 206;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, sulle attribuzioni e l'ordinamento del Ministero dell'assistenza post-bellica;

Considerata la necessità di ricostituire gli organi normali dell'Opera orfani di guerra;

Viste le designazioni effettuate dagli uffici ed enti contemplati nelle disposizioni legislative e regolamentari sopra richiamate;

Decreta

Art. 1.

E' ricostituito il Comitato nazionale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra.

Art. 2.

Sono nominati membri del Comitato nazionale:

a) ai termini dell'art. 11, lettera *a*) della legge 26 luglio 1929, n. 1397, il rag. Luigi Marchese e la dottoressa Marcella Balconi;

b) ai termini dello stesso art. 11, lettera *a*) e dell'art. 15 del regolamento approvato con regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642, nonchè dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 206, il dott. Luigi Sartori;

c) ai termini dello stesso art. 11, lettera *b*), il ragioniere Nazzareno Tega;

d) ai termini dello stesso art. 11, lettera *c*), il vice prefetto Giorgio Pandozy, il dott. Giuseppe Macaluso, il dott. Mariano Grillo e il dott. Michele d'Addezio;

e) ai termini dello stesso art. 11, lettera *d*), il sacerdote Giovanni Minozzi;

f) ai termini dello stesso art. 11, lettera *e*), il dott. Luigi Maspero;

g) ai termini dello stesso art. 11, lettera *f*), l'ammiraglio Guido Po, il dott. Giuseppe Lorenzo ed il col. Vincenzo Ruggiero;

h) ai termini dello stesso art. 11, lettera *g*), l'onorevole dott. Giuseppe Cavallera;

i) ai termini dello stesso art. 11, lettera *h*) e dell'art. 11 del regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, la dottoressa Lidia Barbera.

Art. 3.

Permane l'attuale gestione commissariale fino alla nomina, da effettuarsi con decreto del Capo provvisorio dello Stato, del presidente e del vice presidente del Comitato nazionale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1947

Il Ministro: SERENI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *febbraio* 1947
Registro Assistenza post bellica n. 1, *foglio n.* 150. — LA MICELA

(2697)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1947.
Nomina o conferma dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Borutta, Arbus, Cossoine.

IL MINISTRO PER LE FINANZE E IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 28 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della fun-

zione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Viste le proposte formulate dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Decreta:

Il sig. Antonio Francesco Caria fu Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Borutta (Sassari).

Il sig. Antioco Cancedda Atzeni fu Giovanni è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Arbus (Cagliari).

Il sig. Giovanni Maria Mura Mele fu Giovanni Maria è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Cossoine (Sassari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 maggio 1947

p. *Il Ministro per le finanze e il tesoro*
PETRILLI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(2681)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1947.

Sostituzione di un componente effettivo e nomina di un componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Catania.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 13 dicembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 20 successivo, con cui è stata nominata, fra le altre, la Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Catania;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del componente effettivo dott. Salemi Salvatore sostituto procuratore generale della Repubblica presso la detta Corte d'appello testè deceduto:

Decreta:

Il dott. Lo Bartolo Pietro, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Catania, componente supplente della Commissione per gli esami per la professione di procuratore presso la detta Corte di appello, è nominato componente effettivo in sostituzione del dott. Salemi Salvatore deceduto.

Al posto di componente supplente resosi vacante è nominato il dott. Quattrocchi Mario sostituto procuratore generale presso la stessa Corte d'appello.

Roma, addì 22 maggio 1947

Il Ministro: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1947
Registro Giustizia n. 11, foglio n. 205. — OLIVA

(2671)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1947.

Apertura di dipendenze del Credito romagnolo, con sede in Bologna, in Longara, frazione di Calderara di Reno (Bologna) e in Bevilacqua, frazione di Crevalcore (Bologna).

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Credito romagnolo, società per azioni con sede in Bologna;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Credito romagnolo, società per azioni con sede in Bologna, è autorizzato ad istituire proprie dipendenze in Longara, frazione di Calderara di Reno (Bologna) e in Bevilacqua, frazione di Crevalcore (Bologna).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(2734)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1947.

Revoca del sequestro della società in nome collettivo « Albergo Victoria » Thiele e Wirth, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 30 marzo 1945, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la società in nome collettivo « Albergo Victoria » Thiele e Wirth, con sede in Roma, via Marche, 31;

Ritenuta l'opportunità di revocare il suindicato decreto, in quanto nell'azienda non esistono più interessi di persone di nazionalità germanica;

Sentito il Ministero degli affari esteri;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

E' revocato il decreto 30 marzo 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società in nome collettivo « Albergo Victoria » Thiele e Wirth, con sede in Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1947

Il Ministro: DEL VECCHIO

(2741)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Caulonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 23 febbraio 1947, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Caulonia (Reggio Calabria), di un mutuo di L. 768 mila con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(2656)

Autorizzazione al comune di Melito Porto Salvo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 23 febbraio 1947, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria), di un mutuo di L. 1.050 000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(2657)

Autorizzazione al comune di Nocera Inferiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 3 marzo 1947, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Nocera Inferiore (Salerno), di un mutuo di L. 980.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(2658)

Autorizzazione al comune di Bagno di Romagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 3 marzo 1947, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Bagno di Romagna (Forlì), di un mutuo di L. 400.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(2659)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 112 del 14 giugno 1947 riguardante i prezzi dei carboni

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero industria e commercio, con provvedimento prezzi n. 112 del 14 giugno 1947, ha disposto che, a decorrere dagli arrivi dei vapori nei porti di discarica o dei vagoni ai transiti confine dopo le ore zero del giorno 14 c. m., i prezzi del carbone estero stabiliti con circolare n. 103 del 9 aprile 1947, sono maggiorati di un supplemento temporaneo stabilito come appresso:

Antracite:
tout venant (per riscaldamento), L. 1100 alla tonn.;
polvere (duff), L. 1000 alla tonn.;
per elettrodi (Ruhr), L. 1100 alla tonn.

Carboni da vapore:
tout venant, L. 1000 alla tonn.;
pezzatura (oltre 10 mm.), L. 1100 alla tonn.;
minuto (zero a 10 mm.), L. 1000 alla tonn.

Carboni per officine gas:
americano, L. 500 alla tonn.;
belga - polacco - Ruhr - Sarre, L. 550 alla tonn.

Carboni per cokerie:
americano, L. 1000 alla tonn.;
belga - polacco - Ruhr Sarre, L. 1100 alla tonn.

Coke di petrolio: L. 1100 alla tonn.

Open cast inglese (cappellaccio di miniera), L. 1000 alla tonn.

Il supplemento per il coke estero viene fissato in L. 1870 alla tonn. limitatamente al coke pezzatura.

Nei suddetti supplementi risulta compreso il contributo di L. 50 alla tonn. già versato all'Ufficio centrale carboni.

Con decorrenza dalle consegne effettuate dal 25 corr. in poi viene autorizzata l'applicazione di un supplemento temporaneo di L. 1870 alla tonn. ai prezzi del coke metallurgico fissati con circolare n. 105 del 19 aprile con esclusione del prezzo del coke metallurgico minuto che resta invariato.

A decorrere dalle consegne effettuate dal 25 corr. viene autorizzata l'applicazione di un supplemento temporaneo di L. 1700 alla tonn. al prezzo base del coke pezzatura stabilito per le officine gas con circolare n. 105 sopra richiamata, fermi restando il prezzo del coke minuto e i prezzi del gas consentiti con circolare prezzi n. 104

(2758)

MINISTERO DEL TESORO

Ruoli di anzianità del personale degli uffici provinciali del Tesoro (situazione al 1° gennaio 1947)

A norma e per gli effetti di cui all'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, il Ministero del tesoro — Direzione generale del tesoro — ha pubblicato i ruoli di anzianità del personale degli uffici provinciali del Tesoro, del personale di cassa della Tesoreria centrale della Cassa speciale per i biglietti di Stato e della Zecca, del personale della Scuola dell'arte della medaglia e della Zecca, secondo la situazione al 1° gennaio 1947.

(2802)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 17 giugno 1947 - N. 119

Argentina	25 —
Australia	322,60
Belgio	2,2817
Brasile	5,45
Canadà	100 —
Danimarca	20,8505
Egitto	413,50
Francia	0,8396
Gran Bretagna	403,25
India (Bombay)	30,20
Norvegia	20,1625
Nuova Zelanda	322,60
Olanda	37,6485
Portogallo	4,057
Spagna	9,13
S. U. America	100 —
Svezia	27,78
Svizzera	23,31
Turchia	35,55
Unione Sud Afr.	400,70

Cambi esportazione

Dollaro	846 —
Sterlina	410 —
Franco svizzero	220 —

Rendita 3,50 % 1906	79,25
Id 3,50 % 1902	78,80
Id 3 % lordo	66 —
Id 5 % 1935	91,075
Redimibile 3,50 % 1934	71,375
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	80 —
Id. 5 % 1936	91,125
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,70
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,675
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,65
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	95,025
Id. 5 % (15 settembre 1950)	95,075
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	95,025
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	95 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	95,125
Id. 4 % (15 settembre 1951)	90 —
Id. 5 % convertiti 1951	95,10

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 14.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA
B. T. Nov. 5 % (1950)	426	Cap. nom. 50.000 —	Carmelina Bonagura di Alberto, *nubile*, con usufr. a Bonagura Pasquale di Salvatore, dom. a S. Giuseppe Vesuviano	Carmelina Bonagura di Alberto, *minore sotto la tutela di Ferraro Alfredo fu Salvatore, dom. in S. Giuseppe Vesuviano*, con usufrutto come contro.
Id.	460	50.000 —	Bonagura Carolina di Alberto, *nubile*, con usufrutto come sopra.	Bonagura Carolina di Alberto, ecc., come sopra.
Rend. 5 %	185894	4.325 —	Prati Maria di *Giovanni*, dom. a Brescia, con usufrutto a Prati *Giovanni* fu Gio. Battista, dom. a Brescia.	Prati Maria di *Marco Giovanni Battista*, dom. a Brescia, con usufrutto a Prati *Marco Giovanni Battista*, ecc., come contro.
Id.	185603	10.135 —	Prati Francesco Ottorino di *Giovanni*, domiciliato a Comezzano (Brescia), con usufrutto a Prati Giovanni, ecc., come sopra.	Prati Francesco Ottorino di *Marco Giovanni Battista*, ecc., come sopra.
Id.	185895	4.325 —	Prati Serafina di *Giovanni*, dom. a Brescia, con usufrutto, come sopra.	Prati Serafina di *Marco Giovanni Battista*, ecc., come sopra.
Id.	186140	4.325 —	Prati Maria-Delia di *Giovanni*, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra.	Prati Maria-Delia di *Marco Giovanni Battista*, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra.
Id.	185761	10.135 —	Prati Battista di *Giovanni*, dom. a Comezzano di Comezzano Lizzago (Brescia), con usufrutto come sopra.	Prati Battista di *Marco Giovanni Battista*, ecc., come contro, con usufrutto come sopra.
Cons. 3,50 % (1906) mista	5636	70 —	Fratanico *Lavinia* di Alfonso, nubile, dom. a Castelmauro (Campobasso).	Fratanico *Maria Lavinia*, ecc., come contro
Cons. 3,50 % (1906)	828049	3.500 —	Bono Giuseppina fu Tommaso, moglie di Cornaglia Chiaffredo, dom. a Carmagnola (Torino), con usufrutto congiuntivamente e cumulativamente a Cornaglia *Chiaffredo* e Lucia, germani fu Paolo.	Come contro, con usufrutto congiuntivamente e cumulativamente a Cornaglia *Antonio Benedetto Chiaffredo* e Lucia, germani fu Paolo.
Rend. 5 %	167101	2.200 —	D'Amato Elsa fu *Vincenzo*, nubile, dom. a Napoli	D'Amato Elsa fu *Michele Vincenzo*, nubile, dom. a Napoli.
P. Red. 3,50 % (1934)	310549	108,50	Scoppetta Gaetano fu Andrea, dom. ad Amalfi (Salerno), con usufrutto ad Ingenito Maria Rosa fu *Luigi*, ved. di Scoppetta Andrea, dom. ad Amalfi.	Come contro, con usufrutto ad Ingenito Maria Rosa fu *Ferdinando Luigi*, ecc., come contro.
Id.	336407	500 —	Scoppetta Gaetano fu Andrea, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	382407	1.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	432609	500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	269946	490 —	*Tocco* Antonietta Elisa di Roberto, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Milano.	*di Tocco* Antonietta Elisa, ecc., come contro.
Id.	386079	210 —	Zanalda *Palmina* fu Carlo, nubile, dom. a Biella (Vercelli).	Zanalda *Lucia Seconda Palmina*, ecc., come contro.
Id.	233039	175 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	309883	105 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	156486	210 —	Zanalda *Palmina*, ecc., come sopra.	Zanalda, ecc., come sopra

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. Red. 3,50 % (1934)	332471	1.046,50	Di Benedetto *Stella* fu Vincenzo, moglie di Farulla Ugo di Calogero, dom. in Palma Montechiaro (Girgenti), vincolata per dote.	Di Benedetto *Maria Stella*, ecc., come contro.
Id.	68247	420 —	Curotto *Carlo* fu Andrea, dom. a Borzonasca (Genova).	Curotto *Antonio Carlo Luigi* fu Andrea, dom. a Borzonasca (Genova).
Id.	73096	105 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	82340	87,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	88350	87,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	120460	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	150363	280 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	523400	1.400 —	Pavarino Alberto fu Ottolenghi Leone, dom. a Saluzzo (Cuneo), con usufrutto a Pavarino *Clotilde* fu Felice, ved. Ottolenghi, dom. a Torino.	Come contro, con usufrutto a Pavarino *Cattarina Clotilde*, ecc., come contro.
Id.	258726	315 —	Gonalba Olindo fu Felice, dom. a Milano, con usufrutto a Giorgetti *Pia* fu Francesco.	Come contro, con usufrutto a Giorgetti *Giovanna Carolina Pia* fu Francesco.
Id.	314764	945 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. N. 5 % (1949) Serie P	310	Cap. nom. 10.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie F	568	3.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 %	185344	15 —	Come sopra.	Come sopra.
P. Red. 3,50 % (1934)	314765	1.295 —	Gonalba Ermanno fu Felice, dom. a Milano, con usufrutto a Giorgetti *Pia* fu Francesco.	Gonalba Ermanno, ecc., come sopra.
Id.	406538	385 —	Gonalba Ermanno fu Felice, dom. a Milano, con usufrutto come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 %	74954	1.000 —	Sairani Enrico fu *Carlo Giovanni*, minore sotto la patria potestà della madre Mondino Anita di Giuseppe, ved. Sairani, rimaritata Giacobone, dom a Torino, con usufrutto a Rebaschi Maria fu Filippo, ved. Sairani, dom. a Pavia.	Sairani Enrico fu *Giovanni*, ecc., come contro.
P. Red. 5 %	7183	735 —	Lantieri *Carmela* fu Concetto, minore sotto la patria potestà della madre Ruscica Carmela fu Pietro, ved di Lantieri Concetto.	Lantieri *Carmelo Lucio*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	830781	283,50	Gamma Felicita fu Casimiro, moglie di Oddone Cesare, con usufrutto a Orsi *Lina* fu Giuseppe, ved Martinazzi.	Come contro, con usufrutto a Orsi *Domenica Orsola Argia* fu Giuseppe, ved. Martinazzi.
Id.	830782	283,50	Gamma Laura fu Casimiro, moglie di Mottura Ferdinando, con usufrutto come sopra	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	830783	283,50	Gamma Carlo fu Casimiro, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	830784	283,50	Gamma Luisa fu Casimiro, moglie di Dolza Giuseppe, con usufrutto come sopra	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	830785	283,50	Gamma Giuseppe fu Casimiro, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	830786	283,50	Gamma Anna fu Casimiro, moglie di Molinari Edoardo, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	843244	500,50	Panizza Paolo fu Angelo, dom. a Torino, con usufrutto a Borella *Domenica* fu Giacomo	Come contro, con usufrutto a Borella *Angela Domenica* fu Giacomo.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 % (1906)	643499	3.951,50	Martinazzi Maria fu Bartolomeo, moglie di Enrico Gamma, dom. in Torino, con usufrutto a Orsi *Lina* di Giuseppe, ved. di Martinazzi Enrico, dom. in Torino.	Come contro, con usufrutto a Orsi *Domenica Orsola Argia* di Giuseppe, ecc., come contro
P. Red. 3,50 % (1934)	109900	630 —	*Noto* Giuseppina di Giuseppe, minore sotto la curatela del marito Antonacci Luigi di Francesco, vincolata per dote	*Noto Sardegna* Giuseppina, ecc., come contro
Id.	405115	360,50	*Noto* Giuseppina di Giuseppe, moglie di Antonacci Luigi fu Francesco.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	789221	350 —	*Noto* Giuseppina di Giuseppe, minore sotto la curatela del marito Antonacci Luigi di Francesco, dotale.	Come sopra.
Id.	861622	7.000 —	Bagnoli Zaira di *Emilio*, nubile, dom. a Cuneo, con usufrutto congiuntivamente e cumulativamente a Bagnoli *Emilio* fu Gaetano e Degiovanni Rosa fu Matteo, coniug., dom a Cuneo.	Bagnoli Zaira di *Pietro Emilio*, ecc., come contro, con usufrutto congiuntivamente e cumulativamente a Bagnoli *Pietro Emilio*, ecc., come contro.
Id.	861583	7.000 —	Bagnoli Giuseppina di *Emilio*, ecc., come sopra	Bagnoli Giuseppina di *Pietro Emilio*, ecc., come sopra.
Id.	833249	12.775 —	Tavazza Giovanni fu Paolo.	Tavazza Giovanni fu Paolo, *interdetto sotto la tutela di Giulini Achille fu Luigi*.
Id.	807461	2.275 —	Come sopra.	Come sopra.
P. Red. 3,50 % (1934)	237538	7 —	*Ghiani* Cesare fu Eutizio, dom. a Nisida, vincolata.	*Chiani* Cesare, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale del 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

(2016) Roma, addì 21 aprile 1947 *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 98.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 452 — Data: 8 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione: Somma Teresina di Andrea — Titoli del Debito pubblico: Prestito Redimibile 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale: L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 153 — Data: 6 dicembre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Asti — Intestazione: Boggero Candido fu Battista — Titoli del Debito pubblico: Prestito Redimibile 3,50 % (1934), nominativi 2 — Capitale: L. 12.200

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3 — Data: 22 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Littoria — Intestazione: Guglielmi Bartolomeo — Titoli del Debito pubblico: Prestito Redimibile 3,50 % (1934), nominativi 3 — Capitale: L. 134.100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10874 — Data: 5 gennaio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bologna — Intestazione: Ventura Celso fu Michele — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali, nominativi 6 — Capitale: L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1931 — Data: 17 ottobre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Lopez de Oñate Alfredo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), al portatore 1 — Capitale: L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5358 — Data: 13 giugno 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Giorgi Franco fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: B. T. nov. 5 %, nominativi 6 — Capitale: L. 134.500

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 77 — Data: 7 maggio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: Rubino Trifone fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 1 — Rendita 2055.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 285 — Data: 15 gennaio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione: Pisano Concetta Olimpia di Pantaleone in Gulli — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 1 — Rendita L. 865

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 348 — Data: 21 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Potenza — Intestazione: Banco di Roma filiale Potenza — Titoli del Debito pubblico: Prestito Nazionale 5 %, nominativi 1 — Capitale L. 1500

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 31 maggio 1947

(2550) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 21.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
P. R. 3,50 % (1934)	156802	Barba Eleonora di Raffaele, moglie di Dente Francesco, dom. a Frattamaggiore, vincolata	2.250,50
Id.	381900	Barba Anna di Raffaele, moglie di Anfossi Francesco di Costanzo, dom. in Napoli, vincolata	2.009 —
Id.	94178	Pellicano Giovanni fu Natale	14 —
Id.	226407	Totti Temistocle fu Luigi, dom. a Roma	206,50
Id.	189331	Fondazione ufficiali 32° Reggimento fanteria, in Napoli	301 —
Id.	412400	Gionta Speranzina fu Raffaele, ved. Peschillo, dom. a Formia	350 —
Id.	307067	Tozzi Teresina di Alessandro, moglie di Porcelli Michele, dom. in San Paolo Belsito (Caserta)	210 —
Id.	267440 (sola proprietà)	Mulozzi Nunzio Emilio fu Pietro, con usufrutto a Casati Luisa fu Carlo in Mulozzi, dom. in Milano	3.829 —
Id.	98773	Peschini Secondo di Luigi, dom. a Milano	14 —
Id.	107638	Nora Giovanni fu Battista, dom. a Leana (Torino)	147 —
Id.	99703	Bertolino Francesco fu Giovanni, dom. a Locana	14 —
Cons. 3,50 % (1906)	409936	De Bernardi Giuseppe, Lorenzo, Innocenzo, Letizia e Sara di Candido, minori sotto la patria potestà del padre De Bernardi Candido fu Giuseppe, dom. in Locana (Torino)	31,50
Id	573307 (solo nuda proprietà)	Scalcinati Costantina di Giacomo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Cavenago Brianza (Milano), con usufrutto a Cocini Carolina fu Carlo, moglie di Scalcinati Giacomo	50,75
Rendita 5 %	185968	Franco Vincenza Maria fu Gaspare, in Falletta, vincolata	1.000 —
Id.	135377	Sanfelice Paola fu Luigi, dom. a Roma	125 —
Rendita mista Cons. 3.50 % (1906)	2620	Ciaccio Pier Filippo fu Giuseppe, dom. in Sambuca Zabut (Palermo)	350 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che otto mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 4 aprile 1947

Il direttore generale: CONTI

(1748)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.